



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**UFFICIO DI PRESIDENZA**

---

**Oggetto: “Linee guida” per la fissazione e la trattazione delle udienze in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per il periodo fino al 15 aprile 2020 (art. 83, comma quinto, d.l. 17 marzo 2020 n. 18).**

Prot. n. 2222/2020 U

Catania 4 APR. 2020

Al Sig. Presidente della Corte di Appello  
Catania

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica  
Catania

Al Sig. Procuratore Distrettuale della  
Repubblica  
Catania

Al Sig. Presidente del Tribunale per i  
Minorenni  
Catania

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il  
Tribunale per i Minorenni  
Catania

Al Sig.  
Presidente Consiglio dell’Ordine degli  
Avvocati  
Catania

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, le linee guida indicate in oggetto emesse da questa Presidenza in data odierna.

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
**dott. Francesco Mannino**



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**UFFICIO DI PRESIDENZA**

---

**Il Presidente del Tribunale**

Visto l'art. 83 del d.l. n.18/2020;

all'esito delle interlocuzioni svoltesi con i Presidenti delle Sezioni Civili e con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania;

ritenuta l'opportunità emanare, per il periodo fino al 15 aprile come regolamentato dal predetto art. 83, ad integrazione o, ove incompatibili, a modifica delle precedenti disposizioni organizzative già impartite con i provvedimenti in data 9, 10, 12, 17 e 23 marzo 2020, specifiche linee guida, relative alla fissazione e trattazione delle udienze civili, come sottospecificate:

**DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI CIVILI**

Le udienze dei procedimenti civili previste nel detto periodo sono rinviate d'ufficio, così come disposto dal primo comma dell'art.83 del d.l. n.18 del 2020, a data successiva al 15 aprile 2020 e, per quanto possibile e al fine di facilitare l'esecuzione dei conseguenti adempimenti da parte del ridotto "presidio" di cancelleria, tale rinvio è disposto "in blocco" ed è telematicamente comunicato alle parti costituite.

Più specificamente, al fine di non congestionare eccessivamente i ruoli d'udienza, sono rinviati a data successiva al 15 aprile 2020 i procedimenti cautelari (sospesi) e quelli relativi a fattispecie analoghe (altrettanto sospese) e a data successiva al 30 giugno 2020 i restanti procedimenti.

Fanno eccezione alla suddetta regola e saranno pertanto trattati, con le modalità di cui *infra*, i procedimenti elencati al terzo comma del richiamato art.83, e più specificamente quelli già indicati nella nota di questa Presidenza prot.n.1227/2020-I del 10 marzo u.s., cui si rinvia.

Ad integrazione di detta nota si precisa che le istanze previste dall'art.283 c.p.c. *et similia* saranno esaminate solo ove la parte ne faccia autonoma ed espressa richiesta, segnalandone l'urgenza, mentre non sarà ritenuta sufficiente l'istanza formulata in seno all'atto introduttivo, la quale verrà esaminata alla prima udienza di merito (in tal senso anche il decreto del 20 marzo 2020 della Corte d'Appello di Catania per i procedimenti d'appello ivi trattati).

I procedimenti non sospesi e quelli per i quali è intervenuta declaratoria d'urgenza saranno **preferibilmente** trattati con le modalità previste alla lett.h) del settimo

comma dell'art.83 d.l. n.18 del 2020 (udienza c.d. figurata o cartolare o a trattazione scritta).

A tal fine il giudice disporrà che la prevista udienza sia svolta secondo dette modalità con apposito provvedimento telematico, assegnando congruo termine, per ciascuna parte, per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, provvedimento che la cancelleria comunicherà ai difensori delle parti costituite e inserirà nello "storico del fascicolo" con l'annotazione "trattazione scritta".

Al presente provvedimento è allegato un modello di decreto di comunicazione alle parti sulle modalità di "*svolgimento dell'udienza civile che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*", utilizzabile nel procedimento cautelare uniforme e adattabile a fattispecie analoghe.

Al fine di garantire il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio, tenendo conto dei tempi di accettazione degli atti telematici esterni da parte del ridotto "presidio" di cancelleria, è rimessa alla prudente valutazione del giudice designato l'opportunità di disporre un breve rinvio, sempre ai sensi dell'art.83, settimo comma, lett.h), per verificare l'eventuale costituzione di parte resistente fino al giorno già fissato per l'udienza.

Per esigenze correlate all'aggiornamento del fascicolo telematico il giudice, alla data già fissata per l'udienza (o all'altra che riterrà di fissare, nel rispetto dei tempi processuali) darà atto dell'avvenuto scambio e deposito (o meno) delle cc.dd. note di trattazione scritta e adotterà il conseguente provvedimento (o ne riserverà l'emissione).

Nei casi residuali che saranno individuati dal giudice istruttore o dal presidente del collegio potrà ricorrersi alla trattazione del procedimento secondo le modalità indicate dall'art.83, settimo comma, lett.f) (trattazione "da remoto").

## **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER SPECIFICI SETTORI**

### **Settore famiglia e minori, status delle persone**

I giudici della Prima sezione civile provvederanno a differire tutte le cause che non rientrano tra i "casi eccettuati" di cui al co. 3 dell'art. 83 del DL a data successiva al 30 giugno 2020 (ovvero al 15 aprile ove si tratti di procedimenti cautelari).

Con riferimento alle cause di famiglia ed in particolare alle "*cause relative ad alimenti ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità*" la Prima sezione adotterà l'interpretazione della norma ritenuta maggiormente in linea con la *ratio legis* (fin troppo chiaramente individuabile nell'esigenza di contenere il rischio di contagio epidemico) ossia l'opzione restrittiva del termine "alimenti", così da escludere dalla sospensione non tutte le procedure *latu sensu* "separative" in cui si attende un provvedimento provvisorio sul mantenimento, ma solo quelle in cui il richiedente sia privo di mezzi

di sostentamento (per sé e per la prole), posto che solo in tal caso viene in considerazione un'obbligazione alimentare in senso proprio.

Con riferimento ai procedimenti in materia di famiglia la cui mancata trattazione potrebbe produrre un "*grave pregiudizio per le parti*" (e come tali da trattare anche nel periodo emergenziale) la sezione intende siano escluse dalla sospensione le procedure in materia "di crisi familiare" in cui sia stata prospettata una situazione di grave danno per la parte o per il minore (ad esempio ove vengano dedotte ipotesi di sottrazione di minore, di maltrattamenti ovvero di comportamenti gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo psicofisico della prole).

Con riferimento a tali fattispecie i procuratori delle parti se riterranno potranno segnalare con apposita istanza l'esigenza di trattazione del procedimento.

Alla luce di quanto precede si provvederà (salve le dette motivate eccezioni) a differire con provvedimento d'ufficio cumulativo i seguenti procedimenti: **a)** le procedure di divorzio congiunto (esistendo comunque una regolamentazione in sede di separazione); **b)** le separazioni consensuali (in quanto l'accordo raggiunto tra le parti esclude la sussistenza di una situazione di urgenza); **c)** l'udienza presidenziale nelle procedure di divorzio contenzioso (essendo di regola l'obbligazione alimentare già disciplinata con la separazione);

Valutazioni in parte diverse potrebbero operarsi con riferimento all'udienza presidenziale di separazione giudiziale (**d**) ed all'udienza camerale di prima comparizione nei procedimenti in materia di mantenimento di figli naturali (**e**), udienze che, in genere, sono le più urgenti attendendo di norma le parti un provvedimento provvisorio su affidamento e mantenimento. Tuttavia, anche in tali ipotesi (come in genere nelle altre – diverse dalla presidenziale - udienze in cause di divorzio e separazione dei coniugi, e nei sub-procedimenti di modifica del provvedimento ai sensi degli artt.709 e 710 c.p.c. e 9 della legge n.898 del 1970) si provvederà, di regola, al differimento, a meno che non venga presentata una motivata istanza di trattazione ad opera di una delle parti, ossia una richiesta che segnali l'esigenza di soddisfare crediti strettamente alimentari, ovvero una sussistenza una situazione di *grave pregiudizio*, come quando si deducano maltrattamenti o comportamenti gravemente pregiudizievoli per il minore.

Anche i procedimenti della Prima sezione non sospesi e quelli per i quali è intervenuta declaratoria d'urgenza saranno preferibilmente trattati con le modalità previste alla lett. h) del settimo comma dell'art.83 d.l. n.18 del 2020 (udienza c.d. figurata o cartolare o a trattazione scritta).

Tale modalità, tuttavia (come pure quella in videoconferenza da remoto), non risulta compatibile con la procedura relativa alle udienze presidenziali di comparizione dei coniugi nelle cause di separazione (sia consensuale sia giudiziale), come pure con la procedura relativa alle udienze presidenziali di comparizione dei coniugi nelle cause di divorzio contenzioso, essendo in detti procedimenti obbligatorio il tentativo di conciliazione (viceversa, nulla osta allo svolgimento dell'udienza in modalità cartolare, ove si tratti di divorzio su domanda congiunta, essendo in tal caso, tuttavia, opportuno che le parti ribadiscano con apposita dichiarazione la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale acconsentendo all'udienza cartolare). Con riferimento a tali

udienze, quindi (sempre che ricorra in concreto il caso eccettuato) unica modalità di trattazione è quella per così dire ordinaria, da svolgere con modalità idonee ad assicurare il distanziamento sociale (fissazione per fascia oraria, nell'aula della biblioteca del Tribunale).

Analogamente in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione, l'udienza (che sarà tenuta solo se dovesse esser dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile con l'adozione di provvedimenti provvisori) sarà tenuta nelle forme ordinarie, essendo necessaria l'audizione del beneficiario, adempimento, questo, che non è ipotizzabile avvenga da remoto in videoconferenza.

Tale ultima modalità di svolgimento delle udienze (trattazione "da remoto" ex lett - f) verrà invece utilizzata nelle procedure di convalida dell'espulsione, trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea, mediante collegamento da remoto mediante la piattaforma Microsoft TEAMS con la Questura di Catania.

### **Settore lavoro**

#### **Tipologia dei procedimenti non sospesi e modalità di trattazione**

La Sezione lavoro tratterà nel periodo 9 marzo - 15 aprile esclusivamente i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, nonché, laddove ne ricorrano i presupposti, i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione di urgenza fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice relatore istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

L'art. 83, d.l. n. 18\2020 (pubblicato su G.U. del 18.3.2020, serie n. 70) in materia di "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in pari data sulla G.U. n. 70, al c. 5 prevede "Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

Come da intese con il Capo dell'Ufficio- per i procedimenti eccettuati di cui all'art. 83, c. 3° - è prevista delega, in attuazione del richiamato art. 83, c. 5°, ai presidenti delle singole sezioni civili per l'adozione delle misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h), al fine di consentire l'immediata attuazione delle su richiamate misure organizzative, secondo le modalità più confacenti alla materia trattata dalla diverse sezioni.

In ordine alla modalità di trattazione dei procedimenti non sospesi e della conseguente adozione di schemi di provvedimenti da adottare uniformemente dai giudici della sezione, in relazione alle diverse modalità opzionabili, sostanzialmente udienza cartolare o telematica, ove non di presenza, i giudici della sezione concordano che ove possibile andrà data preferenza alla trattazione sì come disciplinata dall'art. 83 c. 7 lett. h) (*"o svolgimento delle udienze civili che non*

*richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”)* onde rispettare la *ratio* della disposizione emergenziale di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Nei casi, comunque residuali che saranno individuati dallo stesso giudice relatore o dal Presidente del Collegio, in cui ciò si riterrà necessario si procederà alla trattazione sì come disciplinata dall'art. 83 c. 7 lett. f) (*“la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto.....Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*).

Si dà atto che la trattazione da remoto, mediante l'applicativo TEAMS messo a disposizione dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, già in sezione attuata con il consenso delle parti, in quanto implicante un notevole impegno di tempo e strumenti ancora in via di prima utilizzazione, avrà carattere residuale.

### **Modalità di rinvio dei procedimenti sospesi dal 9.3.2020 al 15.4.2020**

I rinvii dei procedimenti sospesi saranno tempestivamente comunicati dai giudici mediante deposito di provvedimenti telematici distinti per fascicolo, salva la possibilità di rinvio dell'udienza con unico provvedimento in ipotesi di spostamento della stessa ad un'unica successiva data qualora si tratti di procedimenti afferenti adempimenti identici (ad es. udienza di giuramento CTU in ATP).

### **Settore fallimentare**

Dal presidente della sezione cui la materia è tabellarmente attribuita si segnala:

- **per quanto riguarda i depositi telematici:** si invita a segnalare - con responsabilità - l'urgenza (apponendo il campanello previsto) per gli atti assolutamente urgenti, astenendosi da utilizzare tale modalità per istanze che non lo siano effettivamente, pregiudicandosi diversamente - a danno di tutti - l'evasione tempestiva e l'adozione dei provvedimenti effettivamente indilazionabili;
- **per quanto riguarda i colloqui con i professionisti e gli ausiliari:** i colloqui in tribunale degli ausiliari, dei professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delegati alle vendite concorsuali sono sospesi –allo stato - sino alla data del 31 maggio 2020. I detti colloqui saranno tenuti – per eventuali

urgenze dettagliate in modo specifico e concreto –, concordando per posta elettronica le modalità con i magistrati (**fermo restando la necessità della successiva formulazione delle istanze dovute del caso, tanto più in caso di mancato tempestivo riscontro alla mail**). **A discrezione del singolo Giudice Delegato il colloquio avverrà su piattaforma Microsoft TEAMS.** La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software "Teams di Microsoft" tramite collegamento che verrà inviato per posta elettronica ordinaria (PEO). Il curatore fallimentare dovrà utilizzare il link ricevuto per l'accesso alla stanza virtuale del g.d.. L'utilizzo del software per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti. Potrà avvenire scaricando MTEAMS sul proprio personal computer ovvero accedendo via web. Nel giorno fissato per il colloquio, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato (almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:

- 1) Cliccare sul link indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato;
- 2) Nel caso l'applicazione non sia installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata un schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
  - a) Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows" (opzione consigliata);
  - b) Selezionare il pulsante "Partecipa sul Web" (attenzione è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc)

Se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;

- 3) Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista potrà accedere inserendo il proprio "Nome e Cognome" nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;
  - 4) Cliccando su Partecipa il professionista viene inserito nella sala d'attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale.
- **per quanto riguarda il procedimento prefallimentare e le udienze prefallimentari:** va rilevato preliminarmente che - in ragione della possibilità del debitore di comparire personalmente - non può essere adottata la modalità telematica di udienza.

Rilevato che l'art. 83 d.l. 18\2020, c. 1°, dispone che "*Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviata d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.*", fatte salve le eccezioni già contemplate dal d.l. 11\2020 e che tra i casi eccettuati per categorie procedurali non è contemplato anche il

procedimento prefallimentare, i procedimenti prefallimentari devono ritenersi sospesi sino alla data del 15.4.2020.

Ai sensi dell'art. 83, 3° c., lett. a), ultimo periodo del d.l. n. 18\2020 rimane ferma l'eccezione (alla disposta sospensione) relativa a *“tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”*, prevedendosi che *“In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”*;

Perché tale pronuncia sia adottata, occorre che sia evidente l'urgenza (ad esempio in caso di cancellazioni, revocatorie e consolidamenti), segnalata dal ricorrente, sempre e solo in via telematica o rilevata d'ufficio.

In assenza di tali elementi espressamente indicati in modo specifico e concreto, quindi le udienze prefallimentari saranno rinviate dopo il 15.4.2020.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Il g.d. determinerà le modalità di trattazione dell'udienza (con modalità telematica).

Le modalità di partecipazione saranno comunicate dall'ufficio alle parti.

Analogo indirizzo verrà adottato per la trattazione dei concordati ex 161, 6° c., e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180 l. fall..

Per i procedimenti collegiali in materia di procedure concorsuali minori si adotterà analogo condotta (valutando, ove compatibile, la modalità alternativa di trattazione *cartolare*\scritta).

- **per quanto riguarda l'attività di apposizione dei sigilli e inventario:** per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15 aprile 2020.

Le attività di inventario sino al 15.4.2020 sono sospese, eccezion fatta per quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero quando *“dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori”*.

- **per quanto riguarda l'attività di stima dei beni:** l'esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Sino alla data del 15.4.2020 il Perito Estimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici.

Sino alla data del 15.4.2020 sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio



del Giudice Delegato e sempre nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute, tra cui quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero quando *“dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori”*.

- **per quanto riguarda l'attività di custodia dei beni:** in linea di massima il curatore è tenuto a proseguire nello svolgimento dell'attività di amministrazione e gestione dei beni acquisiti da ritenersi compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (*acquisizione canoni locazione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di istanze ecc.*).

Segnerà al G.D., mediante deposito telematico, le sole problematiche urgenti per le quali si renda indifferibile un provvedimento del giudice.

Qualora l'immobile o il compendio produttivo custodito minacci pericolo per persone o cose e il curatore ne abbia conoscenza, egli procederà previa rapida ricognizione sui luoghi, a richiedere al Giudice Delegato l'esecuzione, mediante maestranze di propria fiducia, degli interventi indifferibili di messa in sicurezza, assicurandosi che vengano rispettate, nell'esecuzione dei lavori, le prescrizioni sanitarie imposte dalle autorità competenti.

- **per quanto riguarda verifiche e opposizione allo stato passivo:** sono sospese sino al 15.4.2020 ex art. 80, d.l.. Il Giudice provvederà a dare comunicazione della data del rinvio.
- **per quanto riguarda le vendite fallimentari:** sono sospese tutte le vendite fino al 15.04.2020, sia quelle svolte con modalità telematica pura sia quelle svolte con il modello misto.

Attesa la sospensione ex lege delle vendite, sarà cura del curatore fallimentare provvedere – previa autorizzazione del g.d. da richiedere con urgenza - a comunicare l'avviso di sospensione della vendita sul PVP e sul sito del gestore della pubblicità.

Per le vendite davanti al curatore o davanti al g.d.:

- in caso di non pubblicazione, si invita a riprogrammare le vendite secondo le successive indicazioni che verranno fornite dall'Ufficio;
- in caso di intervenuta pubblicazione la sospensione verrà pubblicata a cura del curatore sul PVP;
- in caso di offerte già presentate il curatore avrà cura di restituire le cauzioni versate e di provvedere alla relativa pubblicazione sul PVP.

Le procedure di vendita sospese dovranno a suo tempo essere riattivate previa nuova richiesta di autorizzazione da parte del giudice delegato dell'atto esecutivo del programma di liquidazione (con specifica indicazione della disposta sospensione e richiamo della presente circolare).

Nel caso in cui il curatore ritenga di revocare la procedura e di proporre, alla luce dei fatti sopravvenuti, modifiche significative delle modalità di vendita, dovrà essere seguito l'iter del supplemento al programma di liquidazione, da sottoporre alla previa approvazione del comitato dei creditori.

- **per quanto riguarda decreti e atti pubblici di trasferimento:** l'emissione dei decreti di trasferimento (per le vendite effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 2 l. fall.) e gli atti pubblici di trasferimento degli immobili (per le vendite effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 1, l. fall.) sono sospese sino al 15.04.2020.

Ove vi siano ragioni di urgenza (es. mutuo contratto che prevede l'emissione del decreto di trasferimento entro una certa data), i curatori sono invitati a segnalare in sede di deposito telematico della bozza del decreto (utilizzando l'apposita campanella) o nella richiesta di autorizzazione al g.d. per la sottoscrizione dell'atto pubblico di trasferimento.

- **per quanto riguarda l'udienza di approvazione del rendiconto:** saranno tenute – tenuto conto della vetustà dei procedimenti concorsuali pendenti e l'ammontare delle somme depositate, quale attivo fallimentare suscettibile di essere ripartito ai creditori, debitamente considerando i benefici sociali conseguenti per l'intera collettività - con udienza con collegamento da remoto di cui di cui all'art. 83 co.7 lettera f) dl.

I Giudici relatori e delegati provvederanno - in relazione a ciascun procedimento già fissato e da fissarsi nel periodo in oggetto - a comunicare modalità e orario della trattazione, cadenzando per fasce orarie, attesa la maggiore complessità gestionale di tale modalità telematica.

- **per quanto riguarda l'approvazione dei piani di riparto:** verranno ordinariamente trattati, non essendo attività giurisdizionale per la quale è prevista un'udienza;
- **per quanto i reclami ex art. 26 e 36 l.f.:** ove proposti, saranno trattati, attesa l'ontologica natura urgente degli stessi conseguente all'esigenza di cristallizzare i provvedimenti di gestione delle procedure concorsuali;
- **per quanto riguarda ordini di liberazione e rilascio immobili:** l'attuazione degli ordini di liberazione e il rilascio degli immobili sono sospesi fino al 15.04.2020.
- **per quanto riguarda i mandati di pagamento:** si rinvia alla circolare del Presidente di sezione del 2.4.2020 - *Emergenza COVID-19 - riorganizzazione procedura per l'emissione dei mandati di pagamento e l'effettuazione con procedura telematica dei pagamenti presso gli istituti bancari e gli uffici postali – trasmissione nuove modalità di richiesta dei mandati di pagamento;*
- **per quanto riguarda le udienze camerale ai sensi dell'art. 37 l.f.:** verranno tenute con modalità di trattazione scritta di cui all'art.83 co.7 lettera h) d.l. 18/2020, tenuto conto della vetustà dei procedimenti concorsuali pendenti e l'ammontare delle somme depositate, quale attivo fallimentare suscettibile di essere ripartito ai creditori, debitamente considerando i benefici sociali conseguenti per l'intera collettività;

**Settore locazione e sfratti**

Le udienze relative ai procedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione e di sfratto per morosità, connotate come sono dalla facoltà processuale di comparizione dell'intimato, non potranno che essere trattate nelle forme ordinarie e, di conseguenza, al fine di non ingolfare le sale pubbliche con presenze eccessive, tali procedimenti sono rinviati a far data dal 15 aprile 2020, in numero non superiore a cinque procedimenti alle udienze già tabellarmente deputate alla prima comparizione delle parti, e in numero non superiore ad otto, alle altre udienze previste in tabella.

### **Settore esecuzioni**

Dal presidente della sezione cui la materia è tabellarmente attribuita si segnala:

- **COLLOQUI CON I PROFESSIONISTI E GLI AUSILIARI.**

I colloqui in tribunale dei professionisti delegati, degli ausiliari, dei gestori e liquidatori delle crisi da sovraindebitamento e - in generale - dei professionisti con i giudici dell'esecuzione sono sospesi – allo stato - sino alla data del 31 maggio 2020.

In presenza di specifiche urgenze - dettagliate in modo specifico e concreto – i suddetti professionisti potranno contattare, per posta elettronica i magistrati, avendo cura di inserire nell'oggetto: **“comunicazione urgente”**, ferma restando la necessità della successiva formulazione delle relative istanze telematiche.

Se del caso, ove ritenuto dal G.E. il colloquio potrà essere effettuato in video conferenza on l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento che verrà inviato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria. L'utilizzo del software per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti è possibile scaricare l'applicazione M\TEAMS sul proprio personal computer ovvero accedendo via web.

In tali casi il professionista dovrà utilizzare il link ricevuto per l'accesso alla stanza virtuale del giudice, indi, nel giorno fissato per il colloquio, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato (almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:

1. Cliccare sul link indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato;
2. Nel caso l'applicazione non sia installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata un schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
  - a) Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante “Scarica l'app di Windows” (opzione consigliata);
  - b) Selezionare il pulsante “Partecipa sul Web” (attenzione è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc).

Se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;

3. Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista potrà accedere inserendo il proprio “Nome e Cognome” nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;
4. Cliccando su Partecipa il professionista viene inserito nella sala d’attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale.

- **ATTIVITÀ DI STIMA DEGLI IMMOBILI**

L’esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di verifica della documentazione inserita nel fascicolo telematico, nonché a richiedere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, laddove ottenibile con modalità telematica, dovendosi invece esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso diretto presso i Pubblici Uffici.

Sino alla data del 15.04.2020 e comunque sino alla cessazione delle eccezionali restrizioni alla circolazione delle persone di cui ai decreti in premessa, lo stimatore sarà esonerato dall’effettuare accessi presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del G.E. e sempre nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute e delle direttive fornite dai Consigli dell’ordine di appartenenza.

- **ATTIVITÀ DI CUSTODIA DEI BENI**

Sino al 15 aprile e comunque sino alla cessazione delle eccezionali restrizioni alla circolazione delle persone di cui ai decreti in premessa, sono sospesi i sopralluoghi di custodi presso gli immobili pignorati, ove non motivati dalla necessità di scongiurare un pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile.

I custodi potranno proseguire nello svolgimento delle attività di custodia ed eventuale amministrazione dei beni, in quanto compatibili con l’attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (riscossione canoni locazione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di istanze ecc.).

I custodi segnaleranno al G.E., mediante deposito telematico, le sole problematiche urgenti per le quali si renda indifferibile un provvedimento del giudice.

- **ORDINI DI LIBERAZIONE IMMOBILI.**

Sino al 30 giugno 2020 sono altresì sospesi, ai sensi dell’art. 103, 6<sup>^</sup> comma, D.L.n.18/2020, tutti gli ordini di liberazione in corso di esecuzione, anche ove non già sospesi per effetto dell’applicazione del nuovo testo dell’art. 560 c.p.c. a tutte le procedure pendenti.

- **VENDITE**

Si conferma quanto disposto con i decreti emessi dal Presidente di sezione del 20 marzo 2020 (per le procedure esecutive immobiliari) e del 23 marzo 2020 (per le procedure esecutive mobiliari), con cui è stato chiarito che sono sospese sino al 15 aprile 2020 - e comunque sino alla cessazione delle eccezionali restrizioni alla circolazione delle persone di cui ai decreti in

premessa - tutte le vendite (immobiliari e mobiliari), sia quelle svolte con modalità telematica pura sia quelle svolte con il modello misto, nonché tutte le attività propedeutiche alle vendite.

- **CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO**

I termini assegnati al debitore per il pagamento dei ratei previsti dall'ordinanza di conversione sono, allo stato, sospesi sino al 15 aprile.

- **DECRETI DI TRASFERIMENTO.**

L'emissione dei decreti di trasferimento è sospesa sino al 15.04.2020.

Nel caso in cui ricorrano specifiche ragioni di urgenza (es. mutuo contratto che prevede l'emissione del decreto di trasferimento entro una certa data), i professionisti delegati sono invitati a segnalare in sede di deposito telematico della bozza del decreto (utilizzando l'apposito avviso di urgenza).

Per il periodo successivo al 15 aprile, si sta verificando la possibilità di eseguire gli adempimenti successivi al deposito del decreto di trasferimento, da remoto ovvero con modalità compatibili con le restrizioni alla circolazione delle persone in atto.

- **PIANI DI RIPARTO**

Le udienze ex art 596 c.p.c. già fissate o da fissarsi per l'approvazione dei piani di riparto - con particolare riguardo alle procedure esecutive immobiliari di pendenza risalente e tenuto conto dei benefici economici per la collettività costituiti dalla successiva distribuzione delle somme accantonate a seguito delle aggiudicazioni dei beni staggiti - saranno tenute, preferibilmente, con le modalità previste alla lett.h) del settimo comma dell'art.83 d.l. n.18 del 2020, ossia con la c.d. trattazione scritta ovvero in collegamento da remoto, come previsto dalla lett.f) del settimo comma dello stesso art.83, con preventiva comunicazione ai difensori della modalità e del relativo orario di trattazione.

Al contempo si invitano i professionisti delegati alla sollecita predisposizione dei piani di riparto ed alla tempestiva esecuzione di quelli già approvati.

\*\*\*\*\*

tutto ciò premesso e richiamato


**DISPONE**

in conformità a quanto esposto in premessa.

Riserva, ove opportune, ulteriori indicazioni organizzative e, comunque, ogni ulteriore provvedimento ai sensi dell'art.83 del d.l. n.18/2020.

Catania, 4 aprile 2020

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
**dott. Francesco Mannino**



## ALLEGATO



### TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione .....

### IL GIUDICE DESIGNATO

visti gli atti del procedimento iscritto al n. \_\_\_\_\_ R.G.;

visto l'art.83, comma settimo, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 ("Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) che consente "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice";

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 23 marzo 2020;

ritenuto che: a) per la prossima udienza non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti; b) in relazione agli adempimenti processuali previsti, può allo stato adottarsi la modalità di svolgimento dell'udienza in precedenza richiamata ex art. 83, comma settimo, lettera h) del richiamato d.l. n.18 del 2020; c) può – in conseguenza - assegnarsi alle parti un termine come *infra* specificato per il deposito telematico di sintetiche **note di trattazione scritta, della lunghezza massima indicativa di due pagine, contenente le sole "istanze e conclusioni"**, in relazione agli adempimenti processuali previsti;

considerato - in particolare – trattarsi di **procedimento cautelare;**

**p.q.m.**

**dispone** che l'udienza del \_\_\_\_\_ si svolga secondo le modalità previste dall'art. 83, comma settimo, lettera h) del d.l. 17 marzo 2020 n.18;

**assegna** a tal fine alle parti termine sino alle ore 13 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza sopra indicata per il deposito telematico di sintetiche note di trattazione scritta, della lunghezza massima indicativa di due pagine, contenente le sole "istanze e conclusioni", in relazione agli adempimenti processuali previsti, secondo quanto indicato in parte motiva;

**invita** le parti al rispetto del termine sopra indicato onde consentire la tempestiva accettazione di dette note da parte della cancelleria;

**avvisa** le parti che di tanto sarà redatto verbale telematico con indicazione delle modalità di trattazione e successiva adozione del relativo provvedimento;

**avvisa** le parti che in assenza delle dette note entro il termine indicato, l'udienza dovrà considerarsi svolta senza la comparizione delle parti, con conseguente declaratoria d'improcedibilità.

Si comunichi.

Catania \_\_\_\_\_

**IL GIUDICE DESIGNATO**